

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

13

30 marzo 2026

Riforma fiscale: **contraddittorio obbligatorio**
con motivazione rafforzata per la tenuta degli atti

Legge di bilancio 2026:

- effetti fiscali e contabili dell'affrancamento delle **riserve in sospensione d'imposta**
- problemi aperti in ambito IVA su **affitti brevi** e presunzione di imprenditorialità
- adeguamento della disciplina fiscale nel **settore agricolo** tra innovazione, sostenibilità e agevolazioni

Regimi agevolati per **impatriati e ricercatori**: l'Agenzia delle Entrate allarga le maglie per l'accesso alla proroga

IVA e Terzo settore dal 2026: prime indicazioni su esenzioni, aliquote e regimi per ENC, ETS, OdV e APS

Global Mobility: in arrivo nuove correzioni per il **"remote working"**?

Giurisprudenza tributaria

ON-LINE

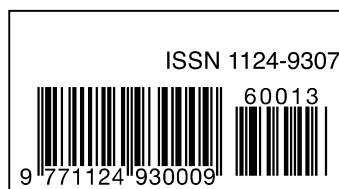


edicola professionale

 Wolters Kluwer

Via Bisceglie, n. 66 - 20152 Milano (MI)
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno L



Cod. 273119

Euro 14,00

50
anni

Regimi agevolati per impatriati e ricercatori: l'Agenzia allarga le maglie per l'accesso alla proroga

di Giovanni Renella (*)

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 8/E/2026 ha fornito indicazioni in ordine all'applicazione delle agevolazioni fiscali per i lavoratori che hanno trasferito/trasferiscono la residenza fiscale in Italia e fruiscono/fruiranno dei regimi fiscali previsti per gli impatriati (disciplina previgente) e per i docenti e ricercatori. In particolare, l'Agenzia, seppure dopo che è spirato il termine per effettuare l'opzione (30 giugno 2024), ha confermato che anche i lavoratori del c.d. Fondo controesodo (cioè i lavoratori impatriati tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019) possono fruire, al ricorrere dei presupposti normativamente previsti, della proroga per un ulteriore quinquennio (2024-2028), senza il pagamento di alcuna somma all'atto dell'esercizio dell'opzione, invece, dovuta per quelli rientrati entro il 29 aprile 2019. Da ultimo, con la risposta ad interpello n. 76/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trasferimento, nel primo quinquennio di fruizione della previgente misura di favore per gli impatriati, della residenza fiscale in una Regione diversa da quelle del Centro-Sud o Sud Italia ulteriormente "agevolate", in cui il lavoratore aveva stabilito la propria residenza all'atto del rimpatrio, comporta la decadenza, sin dal primo periodo d'imposta, dal diritto alla fruizione della maggiore detassazione, con conseguente pagamento dell'imposta calcolata sul maggior imponibile, oltre interessi e sanzioni.

1. Premessa

Negli ultimi anni nel nostro ordinamento sono state introdotte, per cercare di attrarre in Italia prevalentemente **lavoratori con alta specializzazione** che sono stati residenti all'estero per periodi più o meno lunghi (dai due ai sette anni), alcune **misure agevolative** volte a detassare, in misura variabile (dal cinquanta al novanta per cento), i redditi prodotti nel nostro Paese nel periodo d'imposta in cui gli stessi lavoratori vi stabiliscono la **residenza fiscale** e in alcuni periodi d'imposta successivi (durata eterogenea che va da quattro a tredici annualità).

La **produzione normativa** di queste agevolazioni fiscali è stata alquanto **complessa e stratificata**. Infatti, il legislatore ha più volte avvertito la necessità di introdurre **correttivi**, in alcuni casi sostituendo integralmente le stesse agevolazioni (si pensi, ad esempio, alla normativa per i c.d. lavoratori impatriati) (1). Ciò al fine di circoscrivere meglio, in senso più ampio o stringente a seconda dei casi, l'ambito di applicazione delle varie detassazioni, anche in considerazione della proliferazione di **contenziosi tributari**, i cui esiti, in alcuni casi e soprattutto con riguardo ad alcune tematiche, sono stati contrari alle posizioni interpretative dell'Amministrazione.

(*) Consorzio Studi e Ricerche Fiscali - Gruppo Intesa Sanpaolo.

Le considerazioni espresse sono svolte a titolo personale e non impegnano la Società e il Gruppo di appartenenza.

(1) Cfr. art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023.